



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE AI NIDI D'INFANZIA

**TITOLO I
- FINALITA' E OBIETTIVI**

**ART. 1
- OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'accesso al Sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi della Legge n°19/2016 i nidi siti sul territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ed ha lo scopo da un lato di definire la natura e le modalità organizzative del Servizio e dall'altro di disciplinarne l'utilizzo.

Il Nido d'Infanzia si conforma alla normativa emanata dalla Regione Emilia-Romagna in particolare L.R. n. 19/2016 e direttiva del Consiglio Regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017.

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano realizza il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia attraverso sei servizi, così articolati sul territorio:

Polo 1 Toano-Villa Minozzo

- un servizio di nido denominato "*Abete Bianco*" ubicato in Comune di Villa Minozzo, Corso Prampa.

Polo 2 Castelnovo ne' Monti-Vetto.

- un servizio di nido denominato "*Arcobaleno*" a Castelnovo ne' Monti, Via F.lli Cervi n°6/1.

- un servizio di nido denominato "*Il Ciliegio*" ubicato a Vetto in Piazza P.Nobili n°1.

Polo 3 Carpineti-Casina.

- un servizio di nido denominato "*La Mongolfiera*" ubicato in Comune di Carpineti, Via G di Vittorio n 6.

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano promuove e realizza la continuità dei nidi con gli altri servizi educativi del territorio, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, secondo principi di coerenza ed integrazione degli interventi e delle competenze.

**ART. 2
- IDENTITA' DEL NIDO**

Il Nido è un servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i nove mesi ed i trentasei mesi, che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Scopo primario del Nido è quello di sostenere lo sviluppo del progetto di vita di ogni bambina e di ogni bambino nella relazione con le altre bambine, gli altri bambini, i genitori e le persone del territorio di riferimento.

Il Nido si articola di norma nella giornata definita "a tempo pieno". Potranno, a livello locale, essere definite varianti d'orario e fruizione aventi comunque come scopo primario l'universalità di accesso ai servizi.

**ART. 3
- DESTINATARI DEL SERVIZIO NIDO**

Hanno diritto a fruire dei nidi i bambini e le bambine residenti nei Comuni dell'Unione Montana dell'Appennino Reggiano riferendosi al Comune di residenza, d'età compresa tra i nove mesi ed i trentasei mesi, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolide.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini disabili, o in situazione di svantaggio socio-culturale. L'Unione si riserva la facoltà di accogliere domande di iscrizione di bambini non residenti nei Comuni dell'Unione, previa stipula di apposita convenzione con il Comune di provenienza. Tali domande potranno essere accolte dopo aver prioritariamente soddisfatto le domande dei cittadini residenti. Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili, l'Unione provvede alla pubblicazione di una graduatoria ai sensi del successivo art.12.

**ART. 4
- MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI**

I servizi educativi per la prima infanzia sono gestiti da soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa valutata in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità del progetto pedagogico.

**TITOLO II
- ORGANIZZAZIONE**

**ART. 5
- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'età minima, l'orario di apertura (con riferimento a tempo anticipato e prolungato) e il numero di bambini accolti, saranno annualmente o periodicamente definiti dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano sulla base delle scelte politico-amministrative.

Il rapporto fra numero di educatori e numero di bambini all'interno di ogni sezione è quello stabilito dalla legislazione vigente; è inoltre definito dal contratto applicato dal soggetto gestore (Cooperativa Sociale).

Polo n°1 Villa Minozzo-Toano

- Il nido, "Abete Bianco" di Villa Minozzo è attivo per n. 21 bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi organizzato in un'unica sezione. Il servizio educativo è aperto cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Nell'intento di assecondare al meglio le esigenze delle famiglie, sono attivabili due moduli organizzativi diversificati rispetto ai tempi di apertura, ferma restando l'elaborazione di un unico progetto pedagogico:

nido a tempo pieno: dalle ore 07,30 alle ore 16,00

nido a tempo parziale: dalle ore 07,30 alle ore 13,00

Entrambe le tipologie garantiscono normalmente il servizio di mensa.

L'Unione può valutare se attivare servizi aggiuntivi in relazione alle disponibilità economiche e alle richieste dell'utenza (servizio di tempo prolungato e servizio estivo).

Polo n°2 Castelnovo ne'Monti-Vetto

- Il nido "Arcobaleno" di Castelnovo ne'Monti è attivo per 42 bambini di età compresa tra i 9 ed i 36 mesi, organizzato su tre sezioni (piccoli, medi e grandi). Tale disponibilità di posti potrà essere elevata, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico personale/bambini, sino ad un massimo di 56 bambini così come previsto dalla Direttiva Regionale 646/2005. Il servizio educativo è aperto cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,00.

L'Unione potrà attivare il servizio di tempo prolungato (dalle 16,00 alle 18,00) con almeno 5 richieste. Nel caso le richieste superino la disponibilità verrà attivata una lista d'attesa.

Servizio estivo è attivo nel mese di luglio e sarà organizzato in base alle richieste pervenute.

- Il nido "Il Ciliegio" di Vetto è attivo per 7 posti di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi organizzato in un'unica sezione. Tale disponibilità di posti potrà essere elevata, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico personale/bambini, sino ad un massimo di 8 bambini così come previsto dalla Direttiva Regionale 646/2005.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Il servizio educativo è aperto cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Nell'intento di assecondare al meglio le esigenze delle famiglie, sono attivabili due moduli organizzativi diversificati rispetto ai tempi di apertura, ferma restando l'elaborazione di un unico progetto pedagogico:

nido a tempo pieno: dalle ore 07,30 alle ore 16,00

nido a tempo parziale: dalle ore 07,30 alle ore 13,00

Entrambe le tipologie garantiscono normalmente il servizio di mensa.

L'Unione può valutare se attivare servizi aggiuntivi in relazione alle disponibilità economiche e alle richieste dell'utenza (servizio di tempo prolungato e servizio estivo).

Polo n°3 Casina-Carpineti

- Il nido "La Mongolfiera" di Carpineti è attivo per n. 14 bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi, organizzato in un'unica sezione. Tale disponibilità di posti potrà essere elevata, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico personale/bambini, sino ad un massimo di 18 bambini così come previsto dalla Direttiva Regionale 646/2005. Il servizio educativo è aperto cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 16,00.

L'Unione può valutare se attivare servizi aggiuntivi in relazione alle disponibilità economiche e alle richieste dell'utenza (servizio di tempo prolungato e servizio estivo).

ART. 6

– CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI

L'Unione stabilisce il calendario delle attività dei servizi per la prima infanzia, ne determina i giorni di chiusura e di apertura e assume, in relazione alle esigenze dell'utenza, le competenti determinazioni in ordine all'attivazione di uno od entrambi i moduli organizzativi di cui all'art. 5, nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali; normalmente i servizi sono aperti nel periodo settembre/giugno.

L'Unione può attivare il servizio di nido estivo, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse umane ed economiche disponibili; il tempo estivo si configura come prolungamento del calendario scolastico nel mese di luglio di ogni anno. Qualora l'Unione attivi tale servizio, ne decide le caratteristiche e ne individua la soglia minima di funzionamento, al fine di darne opportuna informazione alle famiglie.

ART. 7

– AMBIENTAMENTO

I bambini e le bambine vengono accolti al Nido nel rispetto del loro percorso di vita e, a tale scopo, vengono predisposti i progetti di ambientamento al servizio che tengono conto di un accesso graduale dei bambini e delle bambine, nel rispetto anche delle esigenze delle famiglie.

Per definire l'ordine di accesso e di inizio dell'ambientamento saranno ascoltate le famiglie, allo scopo di accogliere esigenze familiari o di lavoro. A seguito di questo processo partecipativo, sarà predisposto un calendario che terrà conto anche dell'età dei bambini.

Durante la prima settimana di frequenza, uno dei genitori (o un familiare, se necessario), dovrà essere presente al fine di coadiuvare il personale educativo nella co-costruzione di un percorso di accoglienza nel nuovo ambiente il più possibile armonico.

Le modalità di questa presenza saranno concordate tra i genitori e gli educatori, nel rispetto delle linee guida indicate dal coordinatore pedagogico del servizio.

L'inserimento dei bambini con diritti speciali avviene con la necessaria pianificazione del percorso con il competente servizio dell'Azienda AUSL.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**ART. 8
– AFFIDAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI**

I bambini non possono essere ritirati da estranei. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente possono autorizzare altro familiare o parente, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva alle educatrici. Sarà cura dell'Ente Gestore, definire le modalità e predisporre le autorizzazioni necessarie.

**ART. 9
– REFEZIONE**

Nei nidi dell'Unione, viene assicurato un servizio di refezione che prevede:

- merenda del mattino;
- pranzo di mezzogiorno;
- merenda pomeridiana.

Le tabelle dietetiche adottate nei servizi sono approvate dall'Azienda AUSL e vedono l'introduzione graduale di prodotti biologici e l'impiego di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini e lattanti.

**ART. 10
– TUTELA DELLA SALUTE – ASSISTENZA E SORVEGLIANZA IGIENICO – SANITARIA**

Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria sono assicurati dal Settore di Pediatria di Comunità dell'Unità Salute Donna – Infanzia dell'A.U.S.L. unitamente al Servizio di Igiene Pubblica.

Il Settore di Neuropsichiatria Infantile garantisce inoltre, attraverso i propri operatori, la consulenza nei Nidi d'Infanzia e, in particolare, nelle sezioni in cui sono inseriti i bambini con diritti speciali.

Al personale in servizio nel Nido d'Infanzia è fatto obbligo di avvertire i genitori (o chi ne fa le veci) in merito a eventuali indisposizioni del bambino chiedendo, se necessario, il ritiro del bambino stesso.

Per quanto concerne la somministrazione di farmaci, si fa riferimento al *Protocollo d'intesa interistituzionale per la somministrazione dei farmaci a minori con patologia cronica nei contesti extrafamigliari, educativi o scolastici*. L'alimentazione al Nido è regolata sulla base di tabelle dietetiche appositamente predisposte (e periodicamente aggiornate dal Settore di Pediatria di Comunità) in collaborazione con i dietisti dell'A.U.S.L. e della ditta fornitrice dei pasti.

Per quanto concerne la ristorazione, si fa riferimento all'apposito regolamento della *Refezione scolastica dell'Unione*, approvato dal Consiglio dell'Unione.

Le riammissioni al servizio dopo un'assenza per malattia devono seguire le disposizioni dell'AUSL locale e la normativa vigente in materia.

**TITOLO III
– L'ACCESSO AI SERVIZI**

**ART. 11
– AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA**

Possono essere ammessi al nido i bambini residenti nel territorio dell'Unione, che alla data d'inizio di frequenza, abbiano compiuto il nono mese di vita e non abbiano superato il terzo anno d'età, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal Testo Unico delle leggi sanitarie e altre leggi che trattano tali materie. L'iscrizione deve essere effettuata per il nido presente nel comune di residenza del bambino, salvo eventuali accordi tra i Comuni dell'Unione.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Per l'ammissione al nido, i genitori dei bambini che avranno maturato il requisito dell'età al 31 dicembre dell'anno in corso, dovranno presentare domanda di iscrizione, presso lo sportello sociale ed educativo del Comune di riferimento **entro il 31 marzo di ogni anno**, in seguito ad apertura di bandi di ammissione in relazione ai servizi di riferimento.

Le domande di iscrizione presentate oltre tale data saranno accolte compatibilmente alla disponibilità dei posti. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dai genitori o dai tutori dei minori, su modulistica specifica predisposta dal Servizio Sociale ed Educativo Associato in forma di autocertificazione.

Sulle autodichiarazioni ricevute sono effettuati dei controlli a campione, all'uopo il Servizio richiederà tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle medesime.

La falsa dichiarazione può comportare l'esclusione dal servizio nel caso in cui ne consegua una modifica del punteggio nella graduatoria per l'ammissione. Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono automatiche per i residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione per garantire la continuità pedagogica.

Le nuove domande di non residenti nei comuni facenti parte dell'Unione possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

E' facoltà dei singoli Poli attivare (rapporti convenzionali) convenzioni con i Comuni per l'interscambio di servizi. Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, il competente Servizio provvede all'elaborazione di una graduatoria di ammissione.

L'Unione provvede a formulare la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata entro il 30 aprile per n. 2 settimane. Entro tale termine chi ne ha interesse potrà formulare rilievi e osservazioni. Decorso tale termine l'Unione, valutate le osservazioni, approva la graduatoria in via definitiva con atto a firma dei Responsabili dei Poli Territoriali, entro il 31 maggio.

I bambini che rientreranno nella graduatoria ma che al momento della conferma al Nido non avranno ancora raggiunto l'età minima per accedere al servizio, avranno comunque garantito il posto, in quanto prevarrà il punteggio loro assegnato, ma inizieranno a frequentare il Nido, al compimento dell'età minima prevista. La retta sarà differenziata in base alle tariffe dell'Unione.

L'ammissione al successivo anno scolastico è comunque condizionata ai pagamenti delle quote relative ai servizi educativi usufruiti dal nucleo familiare negli anni precedenti. L'ammissione dei bambini alla frequenza avviene nel rispetto della graduatoria generale; gli stessi saranno inseriti nelle sezioni di competenza con riferimento all'organizzazione del servizio definita dal Coordinatore pedagogico e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio.

Qualora si verificassero delle cessazioni di frequenza da parte di bambini regolarmente iscritti al servizio, si provvederà alla relativa sostituzione utilizzando i nominativi inseriti nella lista d'attesa e, se questa fosse esaurita, in base all'ordine d'arrivo delle domande pervenute fuori termine, rispettando l'età anagrafica dei bambini da inserire nella sezione in oggetto.

ART. 12

– CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL NIDO

La graduatoria di ammissione, cui l'Unione provvede nel solo caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili, viene approvata con determinazione del responsabile del Polo Territoriale a chiusura del periodo delle iscrizioni.

La graduatoria, viene elaborata attribuendo punteggi differenziati alle condizioni della famiglia del richiedente, con particolare riferimento a:

- dimensione del nucleo familiare;
- composizione dello stesso;
- condizioni del bambino e dei familiari;



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



- disponibilità dei nonni;
- tipo e condizioni di lavoro dei genitori;
- stato di disoccupazione;
- reddito familiare.

I predetti criteri saranno dettagliati con l'indicazione del peso attribuito con deliberazione della Giunta dell'Unione all'atto dell'apertura delle iscrizioni e saranno resi noti alle famiglie attraverso i rispettivi bandi.

**TITOLO IV
– LA PARTECIPAZIONE**

**ARTICOLO 13
- ORGANISMI DI GESTIONE**

I nidi d'infanzia perseguono i fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso gli organismi e le forme di partecipazione di seguito elencati:

- **Assemblea Generale** costituita dai genitori dei bambini frequentanti e da tutto il personale della struttura. Si riunisce generalmente all'inizio di ogni anno scolastico, per presentare le linee organizzative, progettuali, il personale, il regolamento di frequenza ecc. L'assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, discute i problemi generali del servizio, ovvero, anche con la presenza di esperti, aspetti particolari inerenti a tematiche educative.
- **Comitato di Gestione** composto da rappresentanti dei genitori e del personale, ha il compito di concordare attività ed iniziative.
- **Collettivo/Equipe degli operatori** organo preposto alla realizzazione delle linee pedagogiche in accordo e con la consulenza del coordinatore pedagogico.

**ART. 14
– INCONTRI DI SEZIONE E COLLOQUI INDIVIDUALI – SERATE E FESTE LAVORATIVE**

Il personale educativo delle sezioni convoca periodicamente i genitori dei bambini per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la progettazione, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva. Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino. Durante il corso dell'anno scolastico vengono organizzate dal personale educativo serate lavorative e laboratori con i genitori, in collaborazione con l'Unione e/o soggetti esterni, quali occasioni di incontro, condivisione e gioco. Insieme alle famiglie il personale educativo in collaborazione con l'Unione provvederà ad organizzare, in particolare in occasione delle festività natalizie e della fine dell'anno scolastico, momenti di festa.

**TITOLO V
– LE PROFESSIONALITÀ E LE COMPETENZE**

**ART. 15
– PERSONALE DEI SERVIZI**

Il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, è assicurato dal personale educativo, dal personale addetto ai servizi generali e dal personale amministrativo con funzioni di staff e di coordinamento.

All'interno del Polo Territoriale dell'Unione, il Responsabile competente individua un referente dei servizi per la prima infanzia che sovrintende alla realizzazione del progetto pedagogico, in collaborazione con il coordinatore pedagogico.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



I servizi per la prima infanzia rientrano nell'area educativa del Servizio Sociale ed Educativo Associato dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

ART. 16

– COMPITI DEL PERSONALE

Gli educatori hanno competenze relative alla cura e all'educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie; provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.

Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia, riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano col personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio; svolgono inoltre compiti relativi alla predisposizione e distribuzione del vitto.

Tutto il personale dei servizi garantisce un'attiva partecipazione ai processi educativi nell'interazione coi bambini ed i genitori, mediante i propri modelli comportamentali, e, nel rispetto delle specifiche competenze, opera per il fine comune del benessere del bambino.

ART. 17

– RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini all'interno dei nidi è definito dalla direttiva del Consiglio Regionale in attuazione della legge regionale n°19/2016.

Al fine di non compromettere il rapporto numerico, viene assicurata la necessaria sostituzione del personale temporaneamente assente da effettuarsi mediante figure di identica qualifica e profilo professionale.

Per facilitare l'integrazione dei bambini in situazione di diritti speciali e in relazione al numero e alla gravità dei casi, potrà essere prevista la presenza di un educatore di aiuto o di una unità di personale di sostegno educativo/assistenziale al bambino.

ART. 18

– IL COLLETTIVO DEGLI OPERATORI

Il personale dei servizi opera secondo il metodo del lavoro di gruppo ed i principi di una fattiva collegialità, collaborando strettamente con le famiglie per garantire la continuità educativa degli interventi e la reale integrazione dei diversi ruoli presenti nel servizio.

A tal fine sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione delle indicazioni metodologiche ed operative.

ART. 19

– IL COORDINATORE PEDAGOGICO

L'Unione, tramite il soggetto gestore, assicura il coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia mediante la presenza di una figura professionale dotata di laurea come previsto dalla normativa di riferimento, denominata "coordinatore pedagogico".

Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

TITOLO VI

– CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEI SERVIZI



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**ART 20
– RETTE DI FREQUENZA**

Le famiglie degli utenti dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una quota di cui annualmente l'Unione stabilisce l'ammontare, la periodicità, le modalità di riscossione ed ogni altro elemento. La deliberazione di approvazione delle rette prevede modalità e condizioni per richiedere riduzioni. Di norma non sono previste esenzioni per reddito. L'esenzione parziale o totale dal pagamento della retta per il servizio richiesto sarà possibile solo per casi segnalati dal Servizio Sociale ed Educativo Associato dell'Unione, su iniziativa del servizio o su richiesta dei genitori, esaminato dal competente responsabile. La segnalazione è valida per l'anno scolastico di presentazione o per periodi richiesti.

Nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio, l'Unione mantiene una politica tariffaria dei servizi per la prima infanzia attenta ai bisogni delle famiglie.

**ART. 21
– MANCATO PAGAMENTO**

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si avvieranno le procedure di riscossione coattiva previste dalle normative di riferimento.

Il mancato pagamento del servizio potrà comportare la sospensione dello stesso e, in difetto di regolarizzazione delle pendenze pregresse, potrà comportare l'impossibilità di usufruire del servizio stesso nell'anno successivo.

**ART. 22
TUTELA DELLA PRIVACY**

Il servizio è realizzato nell'osservanza del trattamento dei dati dei bambini e delle bambine iscritti, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla attivazione e alla gestione del servizio, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016).

**ART. 23
PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Unione, all'indirizzo: <http://www.unioneappennino.re.it>, sezione "Atti e Regolamenti"; esso sarà inoltre reso disponibile sui siti istituzionali dei Comuni dell'Unione e presso le Segreterie delle Istituzioni scolastiche del territorio dell'Unione.

**ART. 24
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana.

**ART.25
DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.